

Incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro: indicazioni a seguito di riunione nazionale INPS-CEPA

Il reddito da lavoro è incumulabile con la pensione se si realizza la doppia condizione: reddito prodotto e percepito nel periodo che intercorre tra la decorrenza della pensione e l'età pensionabile.

Ritorniamo a trattare un argomento di grande interesse per i nostri operatori: **la pensione Quota 100 e la cumulabilità con i redditi da lavoro**. Lo spunto è la circolare Inca n. 327 del 31-10-2019 che riporta gli esiti di un incontro tecnico tenutosi tra l'INPS e i rappresentanti del Ce.Pa. il 03 ottobre u.s.

In premessa è opportuno evidenziare che le notizie riportate non sono state ancora formalizzate dall'INPS con una circolare o un messaggio, nonostante tale adempimento sia stato promesso dai dirigenti dell'Istituto ai colleghi del Ce.Pa.

L'INPS, ripercorrendo la circolare 117 del 2019, ha precisato che per stabilire **se un reddito da lavoro è incumulabile, occorre la doppia condizione** che tale reddito **sia tanto prodotto quanto percepito nel periodo di godimento della pensione “quota 100”**, cioè nel periodo che va dalla decorrenza della pensione fino al compimento dell'età pensionabile.

Per illustrare il concetto vien fornito un esempio: *se un soggetto titolare di pensione “quota 100” con decorrenza 06/2019 ha svolto attività di lavoro autonomo a dicembre 2018 ma il pagamento giunge post decorrenza, il reddito derivante dall'attività svolta precedentemente è cumulabile con la pensione. Viceversa, se l'attività autonoma viene svolta a dicembre 2019 e il compenso viene percepito a febbraio 2020, il reddito è incumulabile con la pensione perché entrambe le condizioni, produzione e percezione di reddito, si sono realizzate nel periodo di fruizione della pensione.*

L'effetto incumulabilità e sospensione si realizza nell'anno di percezione del reddito, cioè nel 2020. Pertanto, nell'esempio, la sospensione della pensione “quota 100” avverrà dal mese di marzo 2020 e saranno recuperate le rate corrisposte da gennaio a febbraio 2020.

L'Istituto ha precisato, inoltre, che **i redditi da lavoro autonomo devono essere**

In questo numero:

Incumulabilità della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro: indicazioni a seguito di riunione nazionale INPS-CEPA,

INCA: Indebiti previdenziali ed assistenziali, aggiornamento tecnico-giuridico,

Inca Lombardia: la corretta valutazione del requisito contributivo nell'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori c.d. usurati,

INPS: confermata l'età anagrafica di vecchiaia a 67 anni per un altro triennio,

INPS: adempimenti per i datori di lavoro che hanno dipendenti in aspettativa o distacco sindacale.

Immigrazione:

*Paesi di origine sicuri
I termini della procedura accelerata,*

Precisazioni della CNA e schede Paese,

*Assistenza sanitaria
Richiedenti asilo e immigrati irregolari,*

*Memorandum Libia
L'intervento del Ministro dell'Interno,*

*Patenti
Conversione CQC rilasciate da Paesi Ue o dello Spazio Economico Europeo.*

Secondo quanto dispone l'INPS un reddito da lavoro è incumulabile, a condizione che tale reddito sia tanto prodotto quanto percepito nel periodo di godimento della pensione "quota 100".

determinati al lordo dell'imposizione fiscale e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Se scomputando l'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali il reddito scende a zero o a meno di zero, il reddito non rileva e c'è la totale cumulabilità. Se, invece, dallo scomputo rimane anche solo un euro, quell'euro rileva e quindi ci sarà la sospensione della pensione.

E' importante informare il pensionato sulla necessità della comunicazione all'INPS anche dei redditi cumulabili con la pensione "quota 100" (ad esempio quelli prodotti precedentemente la decorrenza e percepiti durante la fruizione) in quanto i dati elaborati dall'Agenzia delle Entrate **non sono immediatamente riconoscibili dall'INPS.**

Al fine di evitare ingiuste sospensioni, se l'INPS possiede il dato del reddito cumulabile, tale reddito potrà essere escluso dai redditi comunicati dall'Agenzia delle Entrate in quanto prodotti in un periodo antecedente a quello di vigenza della pensione.

L'INPS ha ribadito che i **redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale** non rilevano nel limite di 5.000 euro lordi annui. In caso di **superamento di detto limite**, a differenza di quanto previsto per le altre tipologie di reddito, **rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.**

Il Ce.Pa. ha chiesto di fornire, con la pubblicazione di un messaggio, una **declaratoria più specifica dei redditi da lavoro autonomo occasionale** in modo da rendere più semplice il lavoro di consulenza dei nostri operatori sul territorio.

E' stata poi sollecitata la **pubblicazione dell'annunciato modello "quota 100" per l'accertamento dell'incumulabilità con i redditi da lavoro** tuttora non disponibile, INPS afferma che verrà inserito sia nella domanda di pensione che nella modulistica on line e sarà costituito da due sezioni: istruzioni per la compilazione e modello.

INPS ha poi ricordato che il soggetto che ha avuto la sospensione della pensione causa redditi, per la riattivazione della stessa a gennaio dell'anno successivo, dovrà dichiarare l'assenza di redditi.

Da ultimo, i nostri rappresentanti hanno sollecitato lo sblocco della procedura di invio delle domande di pensione "Quota 100" per i casi in cui la decorrenza o il perfezionamento dei requisiti sono realizzati dal 1.1.2020. Con aggiornamento del 12-11-19 tale richiesta è operativa.

INCA: Indebiti previdenziali ed assistenziali, aggiornamento tecnico-giuridico

INCA Nazionale è tornata a proporre alle strutture

l'interessante rassegna della newsletter legale: uno strumento assai utile per i direttori e gli operatori specialisti che si occupano della gestione del contenzioso. Nel primo numero della rinnovata pubblicazione, merita un certo rilievo l'esame dello "stato dell' arte" sul contenzioso giudiziario in materia di indebiti pensionistici di natura previdenziale ed assistenziale. Vi offriamo una sintesi degli elementi di maggior rilievo, **invitandovi a un'attenta lettura del documento.**

Indebiti Previdenziali: Le norme di riferimento per la gestione di questa tipologia di indebiti sono l'art. 52 della Legge 88/1989, come interpretato dall'art. 13 della L. 88/1991. Le condizioni per ottenere la revoca dell'indebito previdenziale, si fondano sui seguenti elementi: **a) il formale provvedimento definitivo espressamente comunicato all'interessato; b) l'errore (di qualsiasi natura) riconducibile alla condotta dell'ente; c) l'assenza di dolo.**

Questi tre elementi sono altresì integrati dalle disposizioni secondo le quale, se la prestazione è condizionata dal reddito percepito dal pensionato:

- 1) Il pensionato deve farsi parte attiva nel segnalare fatti incidenti sul diritto e non conosciuti,**
- 2) L'INPS deve concludere le operazioni di verifica entro l'anno civile successivo a quello in cui è venuto a conoscenza dei redditi.**

In sostanza gli elementi dirimenti per esonerare la responsabilità del pensionato sono da ricercare nella collaborazione di quest'ultimo a fornire tempestivamente i dati reddituali necessari per l'erogazione nell'importo corretto della prestazione e nella diligenza e tempestività dell'INPS nell'attivare il ricalcolo della prestazione stessa.

Indebiti assistenziali: Le norme sopra indicate **non si applicano per i casi di indebiti assistenziali** (InvCiv, AS, ECC...). Secondo i recenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, le norme di riferimento sono:

il D.L. n. 850/1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29/1977, secondo cui **"gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore... degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento"** e

il D.L. n. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291/1988, secondo cui **"con decreto del Ministro del Tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario, del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"**.

Questo importante chiarimento della Suprema Corte orienta la nostra azione di tutela nel rispetto segue pg.3

del criterio secondo cui **gli indebiti sono ripetibili solo a partire dal momento in cui lo stesso Istituto abbia accertato il superamento dei limiti reddituali**. E ciò a condizione che **il percettore della provvidenza assistenziale non abbia avuto consapevolezza che il diritto sia venuto meno e che abbia posto in atto gli adempimenti necessari** al fine di consentire all'INPS il ricalcolo in modo corretto della prestazione.

La Cassazione ricorda poi che **l'indebito è sempre ripetibile nei casi in cui l'incremento reddituale sia talmente significativo ed esorbitante** da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti per il diritto al beneficio assistenziale.

E' indubbio che siamo in presenza di un ambito di tutela molto particolare, che richiede conoscenza approfondita delle norme che soggiacciono all'erogazione della prestazione nonché dell'orientamento giurisprudenziale che lo regola. E' pertanto importante esaminare ogni singolo caso nel dettaglio per valutare se siano presenti o meno le condizioni per attuare una tutela efficace.

Inca Lombardia: la corretta valutazione del requisito contributivo nell'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori c.d. usurati.

Con questo articolo non diamo conto di una novità normativa o procedurale, ma intendiamo focalizzare l'attenzione degli operatori su una casistica delicata e che va gestita correttamente al fine di evitare errori nel nostro lavoro di consulenza.

Si tratta della **valutazione del requisito contributivo nell'accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti** (c.d. lavori usuranti, come normato dal Decreto Legislativo n. 67 del 2011 e fino recentemente modificato dalla Legge di Bilancio 2017, L. 232/2016) che viene perfezionato attraverso il meccanismo delle "quote".

La normativa in esame richiama infatti quella della pensione di anzianità con il raggiungimento di una quota determinata dalla somma di età anagrafica e contribuzione. Come sappiamo, l'anzianità contributiva utile per la costruzione della quota non è quella complessiva maturata dall'assistito, ma bisogna procedere alla esclusione dei periodi di contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione, come previsto per la pensione di anzianità con i 35 anni di contribuzione.

Attenzione: l'indicazione dell' INPS, confermata da INCA nazionale, è che la contribuzione non utile (malattia e DS) vada esclusa sia ai fini del raggiungimento dei 35 anni sia ai fini della maturazione di una quota, anche superiore.

Ai fini di una maggiore chiarezza presentiamo un caso esemplificativo: lavoratore che cessa l'attività lavorativa dipendente in data 31/12/2015, avendo maturato 35 anni e 4 mesi di contributi tutti da lavoro, e da quella data accede alla NASPI, che percepirà per due anni.

Nel 2018, terminato il periodo di godimento della NASPI, compie l'età minima prevista per accedere alla prestazione in quanto riconosciuto "lavoratore impegnato in attività particolarmente faticose e pesanti", ossia 61 anni e 7 mesi. Nel 2018 la quota da raggiungere è 97,6, e per raggiungerla quindi sono necessari 35 anni e 11 mesi, che però dovranno tutti

essere calcolati escludendo malattia e disoccupazione.

Nel nostro esempio, il lavoratore non ha raggiunto la quota prevista con la contribuzione versata, perché quella utilizzabile è ferma a 35 anni e 4 mesi, escludendo i due anni di NASPI, ma lo potrà fare con l'età anagrafica, quindi aspettando sette mesi dopo il compimento dell'età minima prevista.

Raccomandiamo quindi la massima attenzione nelle consulenze previdenziali rivolte a questa platea di lavoratori in quanto, come si è visto nell'esempio, potrebbe non essere sufficiente raggiungere i 35 anni da effettivo lavoro per poi sommare tutta la contribuzione da malattia e disoccupazione. Nel nostro esempio, infatti, il lavoratore era cessato e un nostro eventuale errore nella valutazione della contribuzione non avrebbe causato danni, ma nei casi in cui dovessimo indicare la decorrenza pensionistica a un lavoratore ancora in forza rischieremo di causare danni, anche rilevanti.

Questa impostazione, come detto, è prevista dal dettame normativo e infatti anche INCA nazionale la conferma, sia nella relativa pagina de Ipercorsi, sia con il foglio di calcolo "*Decorrenza della pensione*", che gestisce correttamente questa casistica: ovviamente fatta attenzione ad inserire correttamente i dati nel foglio excel.

INPS: confermata l'età anagrafica di vecchiaia a 67 anni per un altro triennio.

Un articolo de "*Il sole 24 ore*" dello scorso venerdì 8 novembre ha anticipato che **il limite anagrafico di 67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia è stato confermato da un decreto ministeriale sulla base della speranza di vita accertata a consuntivo dall'Istat** per l'intero biennio 2017-2018. Ricordiamo che l'età di 67 anni è quella prevista anche per accedere all'assegno sociale. **Alla data odierna siamo in attesa di rinvenire e leggere il testo del decreto e le relative circolari applicative dell'Istituto, di cui vi daremo conto nei prossimi numeri della NL.** L'articolo spiega che ISTAT ha registrato una variazione inferiore a un mese e che quindi si conferma l'età di 67 anni prevista fino al 31/12/2019 anche per il successivo triennio 2020- 2021- 2022. A partire dal 2023, invece, il requisito dell'età di vecchiaia per andare in pensione potrebbe aumentare di tre mesi, sempre secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato e in attesa di verifica a consuntivo delle stesse da parte dell'Istat. Invece, per quanto riguarda le pensioni anticipate, l'adeguamento del requisito di pensionamento alla variazione della speranza di vita era già stato congelato fino al 31/12/2026 per i pensionamenti anticipati con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini - 41 e 10 mesi per le donne a prescindere dall'età anagrafica.

INPS: adempimenti per i datori di lavoro che hanno dipendenti in aspettativa o distacco sindacale

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019](#), con il quale riassume gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro con il proprio dipendente risulti sospeso per **aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive.**

Paesi di origine sicuri**I termini della procedura accelerata**

Con la [circolare del 28.10.2019](#), la Commissione Nazionale per il diritto di asilo (CNA) ha chiarito i termini da applicare alla procedura accelerata nel caso in cui il richiedente asilo appartenga ad uno dei Paesi di origine sicuri. Per effetto del combinato disposto dei commi 1 c-ter dell'art. 28 e dai commi 1 e 1ter dell'art. 28Bis del D.Lgs. n. 25/2008, la Commissione Territoriale deve provvedere all'audizione del richiedente entro 7 giorni dalla data della formalizzazione della domanda di protezione internazionale e nei successivi 2 giorni è tenuta ad adottare la decisione in merito alla domanda esaminata. La CNA ricorda inoltre che quando non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, la domanda deve essere respinta per manifesta infondatezza. In ogni caso, si rinvia a quanto riportato nella Newsletter INCA Lombardia n° 265 del 9.10.2019.

Precisazioni della CNA e schede Paese

Nella [circolare del 31.10.2019](#), la Commissione Nazionale specifica che la procedura illustrata nella [circolare CNA del 28.10.2019](#) trova applicazione alle istanze formalizzate successivamente alla data della circolare stessa. La CNA in modo non chiaro, specifica che la procedura di cui all'art. 28Bis comma 1ter del D.Lgs. n. 25/2008 si applica a coloro che presentano la domanda alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli e non ai richiedenti di un Paese di origine sicuro. Viene ribadito che il combinato disposto degli artt. 28ter e 32 lett. b-bis del D.Lgs. n. 25/2008 stabilisce che la decisione di rigetto della domanda di asilo presentata da richiedenti asilo di Paesi di origine sicuri è qualificata come manifestamente infondata. Ciò comporta la mancanza della sospensiva automatica del ricorso giurisdizionale e il dimezzamento dei termini per l'impugnazione. La circolare evidenzia che l'art. 2-bis comma 5 del D.Lgs. 25/2008 introduce una presunzione di sicurezza "iuris tantum" che può essere superata qualora il richiedente rappresenti fondati motivi per ritenere che il proprio Paese non sia sicuro per la sua situazione particolare, in quanto presenta profili di rischio. Nella circolare si legge che, anche se non paiono sussistere i margini per l'applicazione generalizzata dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in riferimento al pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto interno o internazionale, il richiedente può allegare fondatamente, di avere un'esposizione personale rispetto a detto rischio. A tale riguardo, la Commissione

richiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'U.E al punto 39 della sentenza della [causa C-465/07 del 17.02.2009](#): "...tanto più il richiedente è eventualmente in grado di dimostrare di essere colpito in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, tanto meno elevato sarà il grado di violenza indiscriminata richiesto affinché egli possa beneficiare della protezione sussidiaria...". Infine, per un più corretto inquadramento della situazione degli Stati inseriti nella lista, la circolare mette a disposizione delle Commissioni Territoriali le "[schede Paese](#)" elaborate dal MAE con il contributo della COI Unit della CNA.

Assistenza sanitaria**Richiedenti asilo**

Nei giorni scorsi si è appreso dai [mezzi di informazione](#) che la Regione Lombardia, tramite l'Azienda di Tutela della Salute (ATS) Milano Città Metropolitana, ha diffuso ai medici di base un'informativa secondo la quale a seguito delle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza i richiedenti la protezione internazionale verranno iscritti al servizio sanitario per massimo 1 anno, senza assegnazione del medico di medicina generale. Tale disposizione è parzialmente confermata da quanto riportato nella pagina del sito della Regione Lombardia "[assistenza sanitaria agli stranieri](#)" (fonte: Naga).

Immigrati irregolari

Si segnala la pubblicazione realizzata dal Naga in collaborazione con il SIMM dal titolo "[Attuale legislazione sanitaria italiana per gli immigrati irregolari e attuale fruibilità di tale legislazione a livello regionale - rapporto 2019](#)".

Memorandum Libia**L'intervento del Ministro dell'Interno**

Il 6.11.2019, il Ministro dell'Interno Lucia Lamorgese è intervenuta alla Camera dei Deputati per lo svolgimento di un'informativa urgente relativa al Memorandum tra Italia-Libia sul contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani. Si riporta il [resoconto](#) stenografico dell'intervento.

Patenti**Conversione CQC rilasciate da Paesi Ue o dello Spazio Economico Europeo**

Con la [circolare del 21.10.2019](#), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che "...è possibile convertire solo le qualificazioni CQC rilasciate da Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o dalle autorità elvetiche... non è, di conseguenza, al momento, convertibile una carta di qualificazione del conducente rilasciata in Ucraina, in mancanza di specifici accordi di reciprocità...".

**Patronato INCA CGIL Lombardia**

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)